

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

CAMPOBASSO



DISCIPLINARE DELLA RDO

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA SERVIZI TECNICI

RICHIESTA DI OFFERTA, CON LA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMM. 2 E 6 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., A MEZZO DI R.D.O. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA REALIZZAZIONE DELLO "SCAVO ARCHEOLOGICO, CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA AD NIVES IN SANT'ELIA A PIANISI (CB)."

Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): 94673028C1

Codice Unico di Progetto (C.U.P.): H84I9001340001



INDICE

1. PREMESSE	pag. 4
2. PRINCIPI GENERALI	pag. 4
3. DOCUMENTAZIONI DELLA RDO, SOPRALLUOGO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	pag. 5
3.1 Documenti della RDO	pag. 5
3.2 Sopralluogo	pag. 5
3.3 Chiarimenti	pag. 6
3.4 Comunicazioni	pag. 6
4. OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE	pag. 7
5. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO, CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI E SUDDIVISIONE IN LOTTI	pag. 7
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	pag. 8
7. TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	pag. 9
8. MODALITA' DI FINANZIAMENTO	pag. 9
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA RDO E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	pag. 9
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	pag. 11
11. PASSOE RILASCIATO DAL SISTEMA FVOE	pag. 14
12. AVVALIMENTO	pag. 15
13. SUBAPPALTO	pag. 15
14. GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA	pag. 16
15. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	pag. 18
16. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	pag. 19
16.1 Busta AMMINISTRATIVA	pag. 20
16.1.1 Domanda di partecipazione alla RDO	pag. 20
16.1.2 Documento di gara unico europeo – DGUE	pag. 22
16.1.3 Dichiarazione della condizione sospensiva del contratto	pag. 23
16.1.4 Documentazione richiesta in caso di partecipazione dei concorrenti in forma associata	pag. 23
16.2 Busta ECONOMICA	pag. 24
16.2.1 Dichiarazione ai sensi dell'art.95 comma 10 del Codice	pag. 25
17. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	pag. 25
18. SOCCORSO ISTRUTTORIO	pag. 25
19. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA ED ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE	pag. 26
20. SVOLGIMENTO DELLA RDO, AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTORE STIPULA DEL CONTRATTO	pag. 26



20.1 Commissione a supporto del Responsabile unico del Procedimento	pag. 27
20.2 Subprocedimento di anomalia	pag. 27
20.3 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto	pag. 28
21. MOTIVI DI ESCLUSIONE	pag. 29
22. CONSEGNA ED INIZIO LAVORI	pag. 30
23. PENALI IN CASO DI RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	pag. 30
24. INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	pag. 31
25. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	pag. 32
26. PAGAMENTO DEI LAVORI	pag. 32
27. ADEMPIMENTI PER SALDO LAVORI	pag. 33
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	pag. 33
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 33



1. PREMESSE

L'Università degli Studi del Molise, d'ora innanzi "Amministrazione" o "Università" o "Stazione Appaltante" in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 314/2022 prot. n. 31517/2022 del 02.08.2022 intende affidare i lavori di "Scavo archeologico, consolidamento e restauro della chiesa di Santa Maria ad Nives in Sant'Elia a Pianisi (CB)".

Il presente documento (di seguito, "Disciplinare") costituisce parte integrante e sostanziale della richiesta di offerta redatta ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti (di seguito, "Codice") e contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura, indetta dall'Università, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché le altre informazioni relative all'appalto per l'affidamento dei "lavori" ai soggetti di cui all'articolo 45 del Codice, afferente lo "Scavo archeologico, consolidamento e restauro della chiesa di Santa Maria ad Nives in Sant'Elia a Pianisi (CB)", nei termini di seguito indicati.

La procedura si svolgerà ai sensi dell'articolo 36 comma 2 e 6 del Codice. L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata a mezzo di richiesta di offerta APERTA (di seguito "RDO") sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito "MePA") ai sensi dell'articolo 36 comma 6 del Codice e con applicazione del criterio del minor prezzo dell'offerta (massimo ribasso), ai sensi dell'articolo 36 comma 9-bis e dell'articolo 148 comma 6 del Codice, con esclusione automatica dell'offerta anomala nei casi previsti dalla legge.

L'RDO si svolgerà esclusivamente con le modalità telematiche previste dal MePA ove sono contenute le informazioni sulle modalità di inoltro delle offerte. La piattaforma garantisce la segretezza delle offerte e il corretto espletamento delle operazioni di gara (apertura delle buste, sorteggi, ecc.) conformemente alla normativa vigente in tema di pubblici appalti e concessioni.

Di seguito si riportano i dati generali della presente RDO:

- **Ente appaltante:** Università degli studi del Molise – Via De Sanctis, 86100 Campobasso – tel. 0874.4041 sito internet www.unimol.it – PEC: amministrazione@cert.unimol.it
- **Descrizione:** "Scavo archeologico, consolidamento e restauro della chiesa di Santa Maria ad Nives in Sant'Elia a Pianisi (CB)",
- **Termine di Esecuzione Lavori:** 240 giorni continui e consecutivi decorrenti dalla consegna;
- **Deliberazione a contrarre:** Determina rep.314/2022 prot. 31517/2022 del 02.08.2022 e Decreto Rettorale rep. 1209/2022 prot. 43980 del 21/10/2022;
- **Codice CPV principale:** 45454100-5; 45112450-4
- **Finanziamento:** Fondi Regione Molise – Patto per lo Sviluppo della Regione Molise – FSC 2014/2020
- **Luogo di esecuzione:** Sant'Elia a Pianisi (CB);
- **Forma del contratto:** il contratto sarà stipulato nelle forme previste dalla vigente normativa;
- **Procedura:** Procedura Negoziata Telematica – Articolo 36 Commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

2. PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato il maggior ribasso, sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 95 a 97 previa verifica, in applicazione degli articoli 85, 86 e 88, che l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell'articolo 80 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 e, se del caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all'articolo 91.

La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto anche qualora sia avvenuta l'aggiudicazione.



3. DOCUMENTAZIONE DELLA RDO, SOPRALLUOGO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 Documenti della RDO

La documentazione della RDO comprende:

- a) Disciplinare della RDO (Allegato A);
- b) Modulo predisposto ai fini della presentazione della domanda di partecipazione (Allegato B);
- c) Documento di gara unico europeo - DGUE (Allegato C);
- d) Attestato di presa visione dei luoghi nei quali dovranno essere eseguiti i lavori (Allegato D);
- e) Modulo predisposto ai fini della dichiarazione della condizione sospensiva del contratto (Allegato E);
- f) Modulo predisposto ai fini della dichiarazione sui propri costi della manodopera e oneri della sicurezza aziendali ai sensi dell'art.95 comma 10 del Codice (Allegato F);
- g) Il progetto esecutivo redatto ai sensi dell'articolo 18 del DM 154/2017 e dell'articolo 23 del Codice in cui sono riportate, tra l'altro, le stime economiche (Computo Metrico Estimativo, Elenco Prezzi Unitari, Analisi Nuovi Prezzi, ecc.) e il Capitolato Speciale di Appalto.

La documentazione della RDO, è accessibile gratuitamente, per via elettronica, oltre che sul portale del MePA nella sezione dedicata e sul sito dell'Università degli Studi del Molise, al seguente link: <https://unimol.it> Sezione Bandi e gare.

3.2 Sopralluogo

A pena di esclusione dalla RDO, è obbligatoria la presa visione dei luoghi in cui dovranno essere eseguiti i lavori oggetto dell'appalto e predisposti i relativi elaborati progettuali.

La richiesta di sopralluogo dovrà essere inoltrata, contattando l'arch. Fabio Basile al numero 0874 404216 o tramite e-mail all'indirizzo fabio.basile@unimol.it, fino a 5 (cinque) giorni prima del termine di scadenza di presentazione dell'offerta, indicando nominativo del concorrente, numero di telefono e l'indirizzo e-mail presso cui ricevere ogni comunicazione inerente al sopralluogo.

Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente da:

- Il legale rappresentante o direttore tecnico dell'operatore economico che partecipa alla procedura, munito di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- un dipendente ovvero un collaboratore incaricato dall'operatore economico che partecipa alla procedura, munito di apposita delega sottoscritta dal legale rappresentante e di copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, sia del legale rappresentante sia dell'incaricato del sopralluogo.

All'atto del sopralluogo il legale rappresentante dell'operatore economico che intende rispondere alla RDO o la persona all'uopo delegata deve sottoscrivere il modello all'uopo predisposto dalla Stazione Appaltante, e rilasciato dall'Area Servizi Tecnici, che attesta l'avvenuta presa visione dei luoghi nei quali dovranno essere eseguiti i lavori (Allegato D).

Con tale modello sottoscritto si attesta, altresì che l'operatore economico ha preso conoscenza delle aree e degli elementi oggetto di intervento nonché delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell'offerta, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione degli stessi.

Ogni concorrente può indicare, quali soggetti deputati ad effettuare il sopralluogo, al massimo due persone. Non è consentita la indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti diversi che partecipano alla RDO.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di imprese già costituito o di gruppo europeo di interesse economico, il sopralluogo può essere effettuato anche dal solo legale rappresentante della impresa capogruppo (o mandataria) o della impresa consorziata designata, o da un suo delegato.



Il legale rappresentante della impresa capogruppo (o mandataria) o della impresa consorziata designata, o il suo delegato, dovrà essere provvisto di apposito mandato e dovrà esibirlo all'atto del sopralluogo al dipendente all'uopo incaricato dalla Stazione Appaltante.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di imprese non ancora costituito, il sopralluogo deve essere effettuato dai legali rappresentanti di ogni impresa che aderisce o fa parte del raggruppamento o del consorzio o da loro delegati.

3.3 Chiarimenti

Le informazioni e i chiarimenti inerenti il presente appalto, potranno essere richiesti alla Stazione Appaltante mediante la proposizione di quesiti scritti, in lingua italiana, da inoltrare almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, utilizzando esclusivamente gli strumenti di comunicazione con la Stazione Appaltante previsti in via telematica attraverso la sezione del MePA riservata alle richieste di chiarimenti per la presente RDO; potrà, in alternativa, utilizzare il contatto PEC solo nei casi di indisponibilità oggettiva del portale.

I quesiti e comunicazioni non pervenuti nel rispetto delle modalità e termini qui previsti non potranno avere risposta. Le relative risposte saranno formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte ai chiarimenti e quesiti richiesti in tempo utile saranno fornite in formato elettronico fino a due giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione dei quesiti richiesti in forma anonima e delle relative risposte sulla sezione del MePA riservata alle richieste di chiarimenti per la presente RDO.

Resta a cura dei concorrenti visionare costantemente tale sezione del portale, per verificare eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.

I contenuti delle risposte ai chiarimenti pubblicati nella sezione del portale dedicata alla presente RDO avranno valore di notifica.

Non viene fornita risposta ai quesiti e/o alle richieste presentate con modalità e termini differenti da quelli sopra indicati e previsti.

3.4 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente RDO devono essere eseguiti utilizzando l'apposita sezione del MePA.

Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite il predetto portale e sono accessibili nell'apposita sezione della stessa.

Gli operatori economici sono obbligati ad utilizzare, per qualsiasi comunicazione, l'apposita funzionalità del portale, che consente la protocollazione automatica della comunicazione e la non dispersione della stessa. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo Posta Elettronica Certificata.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, gruppo europeo di interesse economico, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla RDO.

In tal caso, si ribadisce che le comunicazioni recapitate al mandatario/capofila si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.



In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti subappaltatori indicati.

4. OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'articolo 59 del Codice, l'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'esecuzione di lavori di "Scavo archeologico, consolidamento e restauro della chiesa di Santa Maria ad Nives in Sant'Elia a Pianisi (CB)" sulla base del progetto esecutivo redatto, da tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 18 del DM 154/2017 e dell'articolo 23 del Codice allegato al presente Disciplinare.

L'intervento, oggetto dell'appalto è stato autorizzato ai sensi dell'ex articolo 21, comma 4 del D.Lgs. 42/2004, dalla secondo la documentazione allegata all'istanza assunta in data 20.05.2022 prot. n.6336 e successive integrazioni del 15.09.2022 prot. n. 10764.

L'intervento, come più compiutamente illustrato nel progetto esecutivo è rivolto alla conservazione ed estensione dello scavo e alla valorizzazione del sito, oggetto dei lavori, da perseguire attraverso interventi di restauro delle strutture emerse nel corso della prima campagna di scavo del 2019, di messa in sicurezza e di manutenzione programmata delle stesse, nonché di creazione di percorsi e miglioramento di quelli esistenti, allo scopo di consentire la fruizione in sicurezza dell'area archeologica e del suo contesto paesaggistico.

I luoghi di esecuzione degli interventi previsti sono concentrati nell'area sommitale dell'altura del colle Pianisi, alla Chiesa di Santa Maria ad Nives, situato a circa 3,7 km a nord-ovest del centro di Sant'Elia a Pianisi. L'accesso ai luoghi avviene attraverso una strada podereale derivante dalla vicina provinciale. Un sentiero approssimativo consente di raggiungere la cima della collinetta. Lungo quest'ultima è stata individuata l'area utilizzabile per l'impianto di cantiere. I materiali di scavo e quelli occorrenti ai restauri dovranno tuttavia essere portati sul posto per mezzo di una teleferica, non essendo altrimenti raggiungibile il sito archeologico con mezzi d'opera. La chiesa sorge sulla cima di una collinetta di modesta altezza rispetto ai terreni circostanti, circondata e parzialmente coperta da un boschetto di lecci o carpini di recente impianto autoctono, i quali hanno coperto anche i resti di quello che doveva essere un piccolo insediamento abitativo circostante.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, fornito dalla stazione Appaltante.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

5. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO, CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'importo complessivo a base della RDO è pari a € 326.585,66, (Euro trecentoventiseimilacinquecento ottantacinque/66) oltre IVA, come per legge, così articolato:

- €305.319,72 oltre IVA per lavori a misura, soggetti a ribasso;
- €21.265,94, oltre IVA, come per legge, per oneri speciali per la sicurezza relativi alla attuazione dei Piani della Sicurezza, non soggetti a ribasso.

I costi della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.lgs. n. 50/2016, sono quantificati in €209.096,31 oltre Iva, come per legge.

Per la definizione delle categorie e classifiche dei lavori si fa presente che, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 83 – comma 2 – del D.lgs. 50/2016, nella parte relativa alle Società Organismi di



Attestazione (SOA) si applica la norma transitoria di cui all'art. 216, comma 14, per cui “..continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”.

Pertanto, nella vigenza degli artt. da 60 a 96 del DPR 207/2010, occorre fare riferimento alle categorie generali e specializzate di cui all'art. 61 del DPR 207/2010 elencate nell'Allegato A, così come aggiornato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 248 del 10 novembre 2016.

I lavori previsti nell'appalto di importo complessivo dei lavori, oltre Iva e oltre gli oneri speciali per la sicurezza, pari ad **€305.319,72** soggetto a ribasso, sono così suddivisi:

Categoria	Classe	Prevalente o Scorporabile	Descrizione	Importi in Euro
OS25	I	Prevalente	Scavi archeologici	177.766,14
OG2	I	Scorporabile/ Subappaltabile a qualificazione obbligatoria	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	127.553,58

Gli esecutori dei lavori in oggetto dovranno possedere i requisiti minimi di qualificazione secondo quanto disposto Decreto Ministeriale del 22.08.2017 n. 154.

Secondo quanto richiesto dall'autorizzazione ai lavori ai sensi dell'articolo 21, comma 4 del D.Lgs. 42/2004, rilasciata dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio del Molise avente prot. n. 0011821-P del 12.10.2022 l'impresa esecutrice dovrà essere un operatore qualificato nella categoria OG2, ovvero in possesso dei requisiti minimi secondo quanto disposto dal DM 154/2017 qualora ne ricorrano i presupposti.

Pertanto per i lavori di categoria OG2 è richiesta la qualificazione obbligatoria ovvero il possesso dei requisiti secondo quanto previsto dall'articolo 12 del predetto Decreto Ministeriale.

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione della consistenza unitaria ed integrata di tutte le prestazioni che ne formano l'oggetto.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo (anche noto come massimo ribasso) con esclusione automatica dell'offerta anomala nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'articolo 36 comma 9-bis e dell'articolo 148 comma 6 del Codice,

Il contratto di appalto sarà stipulato nelle forme di legge con il corrispettivo dei lavori determinato interamente “A MISURA” ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeee), del Codice, determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto.

A sensi dell'articolo 59 comma 5-bis del Codice l'importo contrattuale, desunto dal prezzo convenuto dell'offerta e sommato agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

Il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n.4 c.d. “Sostegni ter” è prevista la revisione dei prezzi di cui all'art. 106 comma 1, lettera a) del Codice.

L'Amministrazione si riserva il diritto di modificare il contratto durante il periodo di sua efficacia nei termini previsti dall'art.106 del D.lgs. 50/2016.

Per quanto stabilito dall'art. 23, comma 12, del D.lgs. 50/2016, l'offerente con la partecipazione alla presente RDO accetta incondizionatamente l'attività progettuale resa per l'esecuzione dei lavori in oggetto.



La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

In caso di risoluzione del contratto nelle ipotesi contenute nel presente paragrafo, l'amministrazione contraente interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

7. TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 240 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

L'esecuzione del contratto ha inizio dopo la stipula del contratto MEPA, previo affidamento dei lavori, risultante da apposito verbale, redatto dalla Direzione dei Lavori ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, in contraddittorio con l'appaltatore, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'appaltatore.

8. MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Il presente appalto è finanziato con fondi della Regione Molise desunti dal Programma "Patto per lo Sviluppo della Regione Molise – FSC 2014/2020"; della linea di intervento: Programma Integrato per lo sviluppo e la promozione del turismo; azione: "Molise archeologico – rete di scavi diffusi e coordinati con borghi e contesti attrezzati per accoglienza"

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA RDO E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla RDO i soggetti espressamente indicati all'articolo 45, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Codice, nei termini che seguono:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;



- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

In forza dell'articolo 216 comma 14, del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92 del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n.207, e successive modifiche ed integrazioni, (nel prosieguo, anche "Regolamento").

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice:

- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;
- i consorzi stabili, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, se le prestazioni saranno eseguite con la propria struttura ovvero attraverso propri consorziati all'uopo indicati.

Ai consorziati indicati quali esecutrici delle prestazioni è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima RDO; in caso di violazione sono esclusi dalla presente procedura sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.

Ai sensi dell'articolo 48 comma 7 bis, del Codice, è consentito per le ragioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un operatore economico consorziato diverso da quella indicato in sede di RDO, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata a eludere in tale sede la mancanza di un requisito in capo all'impresa consorziata.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, i raggruppamenti temporanei di concorrenti, i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, nonché le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), di cui di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice, dovranno espressamente indicare l'operatore economico capogruppo e mandatario e le mandanti, specificando, le parti del servizio e le quote di partecipazione al raggruppamento dei singoli componenti il raggruppamento temporaneo, il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il GEIE.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di lavori riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

L'operatore economico mandatario in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla RDO, mediante mandato ai sensi dell'articolo 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 48, commi 9 e 10, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante



dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 del medesimo articolo del Codice.

In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale vale quanto disposto all'art. 110 commi 3,4,5 e 6 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla RDO in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla RDO anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla RDO medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. È altresì vietato al concorrente che partecipa alla RDO in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla RDO possono presentare offerta, per la medesima RDO, in forma singola o associata.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla RDO ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla RDO ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23/04/2013).

Ai sensi dell'art. 80 comma 5 del Codice è vietata la partecipazione alla RDO da parte di soggetti che si trovino in una situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per i quali si accerti che la situazione di controllo o la relazione comporti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Tutti i concorrenti, a pena di esclusione dalla RDO, così come previsto e indicato dal precedente articolo 9 del presente Disciplinare e secondo quanto previsto dal Codice, dovranno essere in possesso dei requisiti di:

- a) ordine generale;
- b) idoneità professionale
- c) capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali.

Ferme restando le modalità di presentazione dell'offerta espressamente previste negli articoli successivi del presente Disciplinare, ai fini dell'ammissione alla RDO, tutti i soggetti partecipanti, di cui agli articoli 45 e 46 del Codice, dovranno dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, "DGUE") di cui all'articolo 85 del Codice.



Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice, la Stazione Appaltante può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

La Stazione Appaltante può, altresì, invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice. In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, comma 5, del Codice, la Stazione Appaltante richiederà all'aggiudicatario di presentare documenti complementari aggiornati.

Ai sensi dell'articolo 83, comma 7, del Codice, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5, del Codice.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 83 comma 9, del Codice, si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla RDO.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del Codice, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. f-bis, del Codice, l'operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura in corso.

A pena di esclusione dalla RDO, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **Requisiti di ordine generale:** insussistenza delle cause di esclusione espressamente previste dall'articolo 80 del Codice, osservanza del divieto di cui all'articolo 48 comma 7 del Codice e osservanza del divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.
- b) **Requisiti di idoneità professionale:** iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui l'operatore economico ha sede così come previsto dall'articolo 83 del Codice, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente RDO.

Il concorrente non residente in Italia ma in altro Stato Membro, ai sensi dell'articolo 83, comma 3 del Codice, dovrà presentare, a pena di esclusione, iscrizione al registro commerciale corrispondente mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è residente ovvero mediante dichiarazione giurata, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE l'iscrizione alla C.C.I.A.A. deve essere posseduta da tutte le imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete.

Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45 comma 1 lettere b) e c) del Codice l'iscrizione alla C.C.I.A.A. deve essere posseduta dal consorzio e dalle imprese indicate eventualmente come esecutrici dell'appalto.

- c) **Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali:** attestazione di qualificazione, in corso di validità e adeguata per categoria e classifica ai valori del presente disciplinare, rilasciata da una



Società di Organismi di Attestazione regolarmente autorizzata (SOA) per la esecuzione di lavori pubblici, in conformità a quanto previsto dall'articolo 84 del Codice, e dall'articolo 61 del Regolamento, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 14, del medesimo Codice, che comprovi la qualificazione del concorrente che partecipa alla RDO nella categoria di opere di lavori richiesta con classificazione adeguata, presentabile in scansione sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero dimostrazione del possesso dei requisiti minimi, richieste dal presente Disciplinare, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 154 del 22/08/2017.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata dell'espletamento della RDO e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all'articolo 77 del Regolamento, e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla RDO.

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5 dell'articolo 76 del predetto regolamento ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata.

Al fine dell'ammissione dell'impresa alla RDO è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.

Gli operatori economici stabiliti in altro Stato Membro non residente in Italia, qualora non in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi ai sensi dell'articolo 90 comma 8 del Codice.

In particolare, è richiesto il possesso dei:

- a) requisiti economico-finanziari, secondo quanto disposto dall'art. 9 del Decreto Ministeriale n.154 del 22 agosto 2017 di cui:
 - a.1) almeno una referenza bancaria;
 - a.2) adeguata capacità economica e finanziaria dell'esecutore dei lavori, dimostrata dall'impresa esecutrice secondo quanto previsto dagli articoli 83, comma 2, 84 e 86 del Codice. In caso di imprese qualificate esclusivamente nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25 l'adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
- b) requisiti tecnici, secondo quanto disposto dall'art. 7 del Decreto Ministeriale n.154 del 22 agosto 2017 di cui:
 - b.1) idonea direzione tecnica, anche coincidente con la titolarità dell'impresa, secondo quanto previsto dall'art.13 del Decreto Ministeriale n.154 del 22 agosto 2017;
 - b.2) avvenuta esecuzione di lavori di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale n.154 del 22 agosto 2017, per un importo complessivo non inferiore al 70 % (settanta per cento) dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione.
- c) requisiti organizzativi secondo quanto disposto all'art. 8 del Decreto Ministeriale n.154 del 22 agosto 2017 di cui:
 - c.1) Con riferimento alla categoria OG 2, tale idoneità è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione, di cui almeno il quaranta per



cento per personale operaio. In alternativa a quanto previsto dal precedente periodo, l'idoneità organizzativa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato un costo complessivo non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione, di cui almeno l'ottanta per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è documentato dal bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee in materia di bilancio dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

- c.2) Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, l'idoneità organizzativa è dimostrata dalla presenza di archeologi, in possesso dei titoli previsti dal Decreto Ministeriale di cui all'articolo 25, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, in numero non inferiore al trenta per cento dell'organico complessivo, con arrotondamento all'unità superiore. In alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di archeologo, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al trenta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 25 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l'idoneità organizzativa per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, è comprovata dalla presenza di almeno un archeologo.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice:

- Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE il requisito relativo alla certificazione del sistema di qualità, sopra espresso, deve essere posseduta da tutte le imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete.
- Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45 comma 1 lett.b) e c) del Codice i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali devono essere posseduti ai sensi dell'articolo 47 comma 1 del Codice.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere caricati trasmessi mediante il portale MEPA.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

11. PASSOE RILASCIATO DAL SISTEMA FVOE

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla RDO dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema per il servizio **FVOE** accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità e secondo le modalità descritte nel manuale utente pubblicato sul portale dell'Autorità ([servizi ad accesso riservato – FVOE](#)), di cui all'art. 2 comma 4 lett. b e art.4, comma 1 della Delibera n. 464 del 27 luglio 2022 dell'Autorità.

Si evidenzia che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo e economico finanziario per la partecipazione alla RDO è acquisita, presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito, "BNCP") in seguito denominata, istituita dall'art. 62-bis del



Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 e disciplinata dall'art.213 comma 8 del Codice.

la Stazione Appaltante, con la suddetta Delibera attuativa dell'Autorità, può verificare il possesso dei requisiti sopra riportati e indicati all'art. 5 della Delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE, ai sensi dell'art. 81 comma 1 del Codice e della Delibera n. 464 del 27 luglio 2022 dell'Autorità.

In subordine, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzative ed economico finanziario ove, per qualsivoglia ragione il servizio FVOE o il collegamento non risultassero pienamente operanti, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale la verifica dei requisiti generali e speciali.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio (costituendi o già costituiti) il FVOE deve essere unico ossia riportante l'indicazione di tutte le imprese, mandataria e mandante/i costituenti il raggruppamento; in caso di Consorzio di cooperative e di Consorzi stabili deve riportare tutte le imprese per le quali il Consorzio concorre.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.

Il sistema rilascia un <<PASSOE>> da allegare alla documentazione amministrativa, col fine di eseguire le relative verifiche dei requisiti dichiarati.

12. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 comma 11 del Codice, non è ammesso l'avvalimento in quanto nell'oggetto dell'appalto rientrano opere per le quali sono necessari lavori di rilevante complessità tecnica, quali scavi archeologici.

13. SUBAPPALTO

Nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto intenda ricorrere, durante la esecuzione dei lavori, all'istituto del subappalto o del cottimo, dovrà fornire, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 105, comma 4, lettera c), del Codice informazioni specifiche concernenti i subappaltatori con la indicazione delle prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo e la relativa quota sull'importo contrattuale.

Per le predette informazioni si richiede la compilazione della Sezione D del Documento di gara unico europeo – DGUE allegato al presente Disciplinare (Allegato C) che deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore.

In assenza di tali informazioni la Stazione Appaltante non rilascerà all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto alcuna autorizzazione al subappalto o alla concessione del cottimo per la realizzazione delle opere oggetto dell'appalto.

In ogni caso, la Stazione Appaltante non rilascerà all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto la autorizzazione al subappalto o alla concessione del cottimo ad operatori economici:

- alle quali la Stazione Appaltante ha affidato, in passato, lavori, forniture o servizi e che abbiano eseguiti gli stessi in malafede o con grave negligenza ovvero, durante la loro esecuzione, siano incorse in gravi inadempimenti contrattuali;
- che hanno presentato domanda di partecipazione alla RDO oggetto del presente Disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 4, del Codice, l'operatore economico può affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto solo qualora:

- a) il subappaltatore sia qualificato per l'espletamento della prestazione e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice;



b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

14. GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA

L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, firmata digitalmente e corredata da codice di controllo, per un importo complessivo pari a € 3.265,86 (Euro Tremiladuecento sessantacinque/86) che corrisponde al 2% dell'importo dei lavori posto a base della presente RDO, così come previsto dall'articolo 93 comma 1 del Codice, e dimezzato secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 4 della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020.

Su tale importo si possono applicare le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico che intende partecipare alla RDO deve dichiarare il possesso dei requisiti nella domanda di partecipazione alla RDO ed allegare alla stessa copia delle certificazioni richieste dal predetto articolo 93, comma 7.

Si precisa che in caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla RDO siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dei Contratti da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La garanzia provvisoria può essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, oppure polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche ed integrazioni, e ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del Codice.

La fideiussione dovrà, a pena di esclusione dalla presente procedura:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- essere conforme allo "Schema Tipo 1.1", denominato "Garanzia Fideiussoria Provvisoria", approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31;
- avere validità per almeno centottanta giorni dalla data fissata per il termine ultimo delle offerte;
- impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, qualora al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile,



- la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 113 del Codice e 123 del Regolamento.

Nel caso in cui i soggetti concorrenti intendono partecipare alla procedura del presente Disciplinare nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio ordinario di imprese, già costituito o non ancora costituito, ovvero del gruppo europeo di interesse economico, dovrà essere costituita una sola garanzia ma, indipendentemente dalla modalità di costituzione della stessa, la fideiussione o la cauzione dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici, ovvero a ciascuna delle Imprese, che aderiscono o fanno parte del "Raggruppamento", del "Consorzio" o del "Gruppo".

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, del medesimo Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Tale impegno non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

Si precisa che dal 30 giugno 2020 tutti i pagamenti effettuati da soggetti privati (cittadini e imprese) verso qualsiasi tipologia di Pubblica Amministrazione/Ente pubblico, inclusa l'Università degli Studi del Molise, dovranno essere effettuati obbligatoriamente mediante PagoPA per conformarsi a determinati standard e regole definiti da AgID (Agenzia per l'Italia Digitale).

I versamenti effettuati a mezzo bonifico non possono, quindi, più essere accettati, né saranno accettate garanzie provvisorie costituite con tale modalità.

Per tale ragione gli operatori economici potranno versare la garanzia provvisoria, in alternativa alla costituzione di polizza fideiussoria, secondo il metodo di seguito riportato:

- il pagamento dovrà essere effettuato, entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte, con sistema PagoPA previa emissione autonoma dell'avviso di pagamento, tramite il Portale pagamenti accessibile dalla home page del sito istituzionale **www.unimol.it** (vedi fondo pagina) ovvero raggiungibile direttamente al link **https://unimol.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/home** inserendo quale motivo del pagamento "deposito cauzionale" e causale "Procedura per scavo archeologico Chiesa S. Elia a Pianisi – garanzia provvisoria".



In caso di versamento con il sistema PagoPA il concorrente deve inserire sulla piattaforma telematica il documento (quietanza) che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di priva di una o più caratteristiche previste dall'articolo 93 del predetto disposto normativo potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del Codice.

Al riguardo si precisa che in caso di mancata presentazione della cauzione provvisoria, con il soccorso istruttorio sarà possibile sanare la carenza solo presentando una garanzia resa in tempi compatibili con la formulazione dell'offerta.

In caso di mancata sanatoria si procederà all'esclusione del concorrente dalla RDO.

La cauzione provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 comma 1 del Codice;
- la polizza assicurativa di cui all'articolo 103 comma 7 del Codice per una somma assicurata:
 - per i danni di esecuzione: per un importo pari all'importo del contratto;
 - per la responsabilità civile causati a terzi: €1.000.000,00 (euro un milione/00).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

15. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, l'operatore economico dovrà eseguire, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, un pagamento, a titolo di contributo, a favore dell'Autorità anticorruzione, di importo complessivo pari a € 35,00 (Euro Trentacinque/00) secondo le "Istruzioni operative" consultabili sul sito www.anticorruzione.it nella sezione "Gestione contributi gara".

A tal fine l'operatore economico potrà seguire il pagamento secondo le modalità indicate sul portale dei pagamenti del sito dell'ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'Amministrazione procederà al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo in epoca antecedente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.

Alla domanda di partecipazione alla RDO, oggetto del presente Disciplinare, deve essere allegata la ricevuta che comprova l'avvenuto versamento, in favore dell'ANAC. La dimostrazione dell'avvenuto versamento è condizione di ammissibilità del concorrente alla RDO.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, l'Amministrazione accerterà il mancato pagamento mediante consultazione del sistema Autorità.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Il mancato versamento verrà sanzionato con la esclusione del concorrente dalla RDO.



16. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica tramite il portale MEPA, pertanto le offerte, a pena di esclusione, devono essere presentate secondo le indicazioni previste dalle Regole per l'accesso e l'utilizzo del MEPA.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare e dal MEPA.

Fanno parte integrante e sostanziale dell'offerta l'accettazione delle condizioni previste nel presente documento e negli elaborati progettuali allegati alla presente RDO, pertanto, l'operatore economico con la presentazione dell'offerta accetta incondizionatamente contenuti e condizioni dei documenti della RDO.

Tutti i file costituenti l'offerta devono essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico che partecipa alla RDO.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario già costituito o di gruppo europeo di interesse economico, tutti i file costituenti l'offerta devono essere sottoscritti dal solo legale rappresentante dell'operatore economico capogruppo (o mandataria) o dell'operatore economico consorziato designato.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario non ancora costituito, tutti i file costituenti l'offerta devono essere sottoscritti dai legali rappresentanti di ogni operatore economico che aderisce o fa parte del raggruppamento o del consorzio.

Si precisa che il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta deve indicare la forma di partecipazione e deve indicare gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sostitutive del legale/i rappresentante/i devono essere redatte ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Il portale MEPA non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal MEPA.

La presentazione dell'offerta mediante il MEPA è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico, così come la mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima da parte della Stazione Appaltante, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenisse entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Il portale MEPA consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Si precisa, altresì che con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione della RDO, compreso gli allegati e i relativi chiarimenti.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'articolo 32, comma 4 del Codice di Contratti, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni della procedura siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di espletamento della RDO fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla RDO.

Il MEPA prevede il caricamento dell'offerta composta da due plichi telematici (buste digitali) come di seguito nominate e contraddistinte:

A. Busta AMMINISTRATIVA

B. Busta ECONOMICA

Per i relativi contenuti si rimanda ai successivi paragrafi 16.1 Documentazione Amministrativa, e 16.2 Offerta Economia del presente Disciplinare.



Ogni documento da produrre e caricare sul portale dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf e *.p7m, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema.

16.1 Busta AMMINISTRATIVA

Nel plico "**Busta AMMINISTRATIVA**" devono essere inseriti, a pena di esclusione dalla RDO, i seguenti documenti:

1. Domanda di partecipazione alla RDO;
2. Documento di gara unico europeo – DGUE del concorrente;
3. Dichiarazione della condizione sospensiva del contratto;
4. Copia informatica dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria e classifica adeguata e l'esistenza della certificazione del sistema di qualità aziendale, ovvero documentazione attestante il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionali e di capacità economico-finanziaria così come richiesti e indicati all'art.10 del presente Disciplinare.
5. Copia informatica del << PASSOE >>, rilasciato dal sistema presso il sito www.anac.it, a seguito della registrazione al servizio FVOE dell'operatore economico che concorre alla partecipazione della RDO;
6. Copia informatica, conforme all'originale, della garanzia provvisoria, sotto forma di fideiussione bancaria, polizza assicurativa ovvero altra forma idonea di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice, e della dichiarazione di impegno di un fideiussore;
7. Copia informatica della ricevuta di avvenuto versamento del contributo a favore dell'ANAC;
8. Attestato di presa visione dei luoghi;
ed eventualmente:
9. Documentazione richiesta in caso di partecipazione dei concorrenti in forma associata;
10. Documentazione attestante il possesso dei requisiti per la riduzione dell'importo della garanzia provvisoria;
11. Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di microimpresa, piccola e media impresa per essere esentati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di impegno di un fideiussore prevista al comma 8 dell'articolo 93 del Codice.
12. Procura alla firma dalla quale si evincono i poteri di firma del sottoscrittore;
13. Dichiarazione richiesta in caso di partecipazione alla RDO con ricorso al subappalto.

16.1.1 Domanda di partecipazione alla RDO

La domanda di partecipazione alla RDO, redatta in lingua italiana seguendo il modulo all'uopo predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato B) allegato al presente Disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore dell'offerente.



Il concorrente dovrà indicare la forma singola o associata con la quale intende partecipare alla RDO (imprenditore individuale, raggruppamento temporaneo o consorzio (costituendo o costituito), consorzio stabile, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, gruppo europeo di interesse economico).

Nel caso in cui i concorrenti intendono partecipare alla RDO nella forma del Raggruppamento Temporaneo o del Consorzio Ordinario, già costituito, o del Gruppo Europeo di Interesse Economico, la domanda di partecipazione alla RDO deve essere presentata solo dall'operatore economico (Impresa) Capogruppo o Mandatario, che dovrà, peraltro, indicare espressamente i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata) che costituiscono il Raggruppamento, il Consorzio o il Gruppo.

Nel caso in cui i concorrenti intendono partecipare alla RDO nella forma del Raggruppamento Temporaneo di Imprese o del Consorzio Ordinario di concorrenti, non ancora costituito, la domanda di partecipazione alla RDO deve essere presentata da ciascun operatore economico che intende aderire o far parte del Raggruppamento o del Consorzio.

Ciascun dei concorrenti che intende aderire o far parte del Raggruppamento o del Consorzio, è tenuto a indicare espressamente l'operatore economico alla quale, in caso di aggiudicazione, gli sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza.

Nel caso di consorzi stabili, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, il consorzio è tenuto ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati intende concorrere; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima RDO; in caso di violazione sono esclusi dalla RDO sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale, il tutto secondo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 48 del Codice.

Nel dettaglio, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente e trasmessa:

- dal legale rappresentante, nel caso di operatore economico singolo, consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, o consorzio stabile;
- dal legale rappresentante del mandatario/capofila, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito;
- dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti;

Per le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Alla domanda di partecipazione alla RDO, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità legale del sottoscrittore (legale rappresentante o qualsiasi altro soggetto che sia tenuto a sottoscriverla).



La domanda di partecipazione alla RDO può essere sottoscritta anche da un procuratore del concorrente (legale rappresentante o qualsiasi altro soggetto che sia tenuto a sottoscriverla) ma, in tal caso, alla domanda deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di €16,00 potrà essere effettuato tramite:

- il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate
- bonifico sul conto corrente IBAN: IT22I0306903805100000046034 specificando nella causale la propria denominazione, partita iva o codice fiscale, parte gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la relativa ricevuta.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

16.1.2 Documento di gara unico europeo – DGUE

Il concorrente che intende partecipare alla RDO deve compilare il Documento di gara unico europeo, denominato DGUE, secondo il modulo di cui all'Allegato C del presente Disciplinare.

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi dalla procedura e di soddisfare i pertinenti criteri di selezione fissati per partecipare alla RDO.

Sono esclusi dalla RDO gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

Il concorrente, a pena di esclusione dalla RDO, deve dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico e finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecniche e professionali;

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere sottoscritto, mediante firma elettronica, dal legale rappresentante della società o impresa che partecipa in forma individuale.

Se si intende partecipare alla RDO in forma associata il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, costituenti o costituiti, o soggetti che abbiano stipulato un contratto di gruppo europeo di interesse economico,
- nel caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi fra società cooperative, di consorzi tra imprese artigiane o di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del medesimo Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente RDO.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.



16.1.3 Dichiarazione della condizione sospensiva del contratto

La dichiarazione della condizione sospensiva del contratto in caso di affidamento della presente RDO, deve essere redatta in lingua italiana seguendo il modulo all'uopo predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato E) allegato al presente Disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore dell'offerente.

Con tale dichiarazione l'operatore economico, che concorre alla presente procedura, dichiara di essere consapevole della condizione sospensiva del contratto, per le ragioni indicate ed esplicitate al punto 20 del presente Disciplinare, e con la presentazione della propria offerta dichiara altresì espressamente di non avere nulla a pretendere nei confronti dell'Amministrazione per eventuali ritardi nella sottoscrizione del contratto, dovuti ai tempi di acquisizione della suddetta autorizzazione paesaggistica.

Si precisa che la dichiarazione, deve essere debitamente compilata, sottoscritta e firmata dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente e nel caso si concorre in forma associata con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla RDO (vedi punto 16.1.1 del presente Disciplinare).

16.1.4 Documentazione richiesta in caso di partecipazione dei concorrenti in forma associata

L'operatore economico che presenta la domanda di partecipazione alla RDO, nelle seguenti condizioni, è tenuto ad allegare alla stessa:

- a) Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito:
 - mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza conferito all'operatore economico Capogruppo o Mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata, firmato digitalmente;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio e le quote di partecipazione, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- b) Nel caso Consorzio Ordinario di concorrenti o di Gruppo Europeo di Interesse Economico già costituito:
 - atto costitutivo e statuto del consorzio Ordinario di concorrenti o del Gruppo Europeo di Interesse Economico, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio e le quote di partecipazione, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- c) Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o del Gruppo Europeo di Interesse Economico non ancora costituito:
 - dichiarazione in cui si indica l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - dichiarazione attestante l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio e le quote di partecipazione, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- d) Nel caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete:
 - d.1) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):
 - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;



- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- d.2) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- d.3) rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):
- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 82 del 2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
 - b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 82 del 2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 82 del 2005 il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 82 del 2005.

Tutte le dichiarazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, e potranno essere inoltrate o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16.2 – Busta ECONOMICA

L'operatore economico concorrente, nella sezione "Busta ECONOMICA" del Portale MEPA, a pena di esclusione dalla RDO, deve debitamente compilare in ogni sua parte il modello di "Offerta Economica", predisposto dal sistema, firmarlo digitalmente e caricarlo sulla piattaforma del MEPA alla sezione dedicata.



Nella sezione “**Busta Economica**” deve essere inserita, a pena di esclusione dalla RDO, la dichiarazione ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice.

Si precisa che l’offerta economica, deve essere debitamente compilata, sottoscritta e firmata dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore dell’offerente e nel caso si concorre in forma associata con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla RDO (vedi punto 16.1.1 del presente Disciplinare).

L’offerta economica proposta dal concorrente dovrà formulare il ribasso proposto sull’importo complessivo posto a base della RDO dedotti i costi speciali per la sicurezza, pari a € 305.319,72 (Euro trecentocinquemilatrecentodiciannove/72) oltre IVA, con la specifica indicazione del prezzo unico offerto espresso in valore assoluto, indicato in cifre ed in lettere, con non oltre tre cifre decimali.

Saranno ritenute nulle, a pena di esclusione dalla RDO, le offerte condizionate, contenenti riserve, plurime, in aumento o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente o mancanti di uno o più documenti richiesti.

16.2.1 Dichiarazione ai sensi dell’art.95 comma 10 del Codice

La dichiarazione ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice, deve essere redatta in lingua italiana seguendo il modulo all’uopo predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato F) allegato al presente Disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore dell’offerente. Nella redazione della proposta economica sul portale MEPA, l’operatore economico deve dichiarare, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice, i propri costi della manodopera e i propri oneri della sicurezza aziendali per i lavori oggetto della presente procedura.

Ai sensi delle norme in vigore la mancata indicazione dei suddetti costi non dà possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio in caso di offerte incomplete con conseguente esclusione dalla RDO.

Si precisa che la dichiarazione, deve essere debitamente compilata, sottoscritta e firmata dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente e nel caso si concorre in forma associata con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla RDO (vedi punto 16.1.1 del presente Disciplinare).

17. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire esclusivamente entro la data e ora termine ultimo presentazione offerte riportata all’interno dei dati generali della RDO a pena di irricevibilità. Il MEPA non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.

18. SOCCORSO ISTRUTTORIO

La domanda di partecipazione alla RDO, le dichiarazioni rese e le documentazioni prodotte devono essere conformi a tutto quanto prescritto nella presente Disciplinare. Al riguardo si fa presente che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo - DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:



- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla RDO;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del documento di gara unico europeo - DGUE e della domanda di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla RDO (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza nella fase di espletamento della RDO, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione telematica del portale MEPA dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

19. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA ED ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo (anche noto come massimo ribasso) con esclusione automatica dell'offerta anomala nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'articolo 36 comma 9-bis e dell'articolo 148 comma 6 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Codice, l'Università direttamente o tramite il portale MEPA procederà all'esclusione automatica dalla RDO di tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2bis e 2ter dello stesso articolo. Tale facoltà non sarà esercitabile nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge n°120 del 2020.

Si fa presente che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'articolo 97, commi 2, 2bis e 2ter del Codice, solo in presenza di almeno cinque offerte ammesse, senza tener conto degli esiti proposti dal sistema. In tal caso l'aggiudicazione provvisoria della RDO verrà attribuita al concorrente che presentato l'offerta economica che si colloca, in graduatoria, al di sotto della soglia di anomalia ricavata.

20. SVOLGIMENTO DELLA RDO, AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato dalla RDO, le stesse sono acquisite definitivamente dal MEPA, e non saranno più modificabili o sostituibili.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno nel luogo e nei giorni indicati tramite il portale del MEPA.



20.1 – Commissione a supporto del Responsabile Unico del Procedimento

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà nominata una Commissione a supporto del Responsabile Unico del Procedimento per la verifica della documentazione amministrativa.

La Commissione sarà costituita da numero 3 (tre) membri, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di qualificazioni e competenze di natura tecnico-amministrativa nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto, come sarà indicato nella determina di nomina.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La commissione, se richiesto, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte economiche.

La Stazione Appaltante pubblicherà, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", la composizione della Commissione e i curricula dei componenti, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice.

La durata dei lavori della Commissione e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adeguati al numero di offerte presentate, fermo restando che i commissari potranno lavorare a distanza ex articolo 77, comma 2, del Codice. In ogni caso, i lavori della Commissione saranno improntati ai principi di celerità ed efficienza. L'integrità dei plichi è assicurata dal MEPA.

La Commissione, operando attraverso il MEPA, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

1. all'apertura della Busta AMMINISTRATIVA al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
2. all'apertura della Busta ECONOMICA, nonché all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti.

20.2 – Subprocedimento di anomalia

Come detto in precedenza ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Codice, l'Università direttamente o tramite il portale MEPA procederà all'esclusione automatica dalla RDO di tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2bis e 2ter dello stesso articolo.

Inoltre ai sensi dell'articolo 97, comma 6, del Codice, la Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

In tali ipotesi, Il Rup richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

Successivamente, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili vengono escluse e si procede ai successivi adempimenti.

All'esito delle predette operazioni, sul portale Mepa, sarà consentita la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria provvisoria.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata al termine del relativo procedimento.



Le verifiche sui giustificativi dei costi della manodopera e sugli oneri della sicurezza aziendali, verranno effettuate, in maniera imparziale e trasparente, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, nei confronti del solo soggetto risultato primo classificato.

20.3 – Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di procedura della RDO e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della RDO ai fini dei successivi adempimenti.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e b) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del Codice.

Si precisa altresì che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 80, 83 e 85 comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Nello specifico, prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'articolo 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del servizio FVOE dell'ANAC.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli articoli 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La Stazione Appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la Stazione Appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. n. 159/2011 c.d. Codice antimafia).

Qualora si proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis, e 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione appaltante recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (cd. stand still), fatta salva l'esecuzione d'urgenza del contratto, dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'articolo 76, comma 5 lett. a) e b) del Codice.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Tenuto conto della rigida tempistica che sottende l'erogazione del finanziamento, in ragione dell'urgenza a individuare il contraente entro la data del 31.12.2022, si rappresenta che la sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'organismo competente.

Al riguardo si precisa che la richiesta di parere è stata già inoltrata ed è in fase di acquisizione.



In ragione di quanto sopra, il concorrente con la partecipazione alla presente procedura, dichiara di essere consapevole della condizione sospensiva del contratto e con la presentazione della propria offerta dichiara altresì espressamente di non avere nulla a pretendere nei confronti dell'Amministrazione per eventuali ritardi nella sottoscrizione del contratto, dovuti ai tempi di acquisizione della suddetta autorizzazione paesaggistica.

Ai sensi dell'articolo 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge del 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

21. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono considerati motivi di automatica ed insindacabile non ammissione alla RDO la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel disciplinare della RDO.

Sono considerati motivi di automatica ed insindacabile di esclusione dalla RDO:

- 1) il mancato adempimento alle prescrizioni del Codice e dal Regolamento o da altre disposizioni di legge vigenti ed in particolare:
 - a) la mancanza di uno dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 80 del Codice;
 - b) la partecipazione alla RDO di soggetti tra loro non indipendenti;
 - c) mancato possesso dei requisiti di partecipazione;
 - d) mancato impegno alla costituzione del Raggruppamento in caso di costituendo Raggruppamento temporaneo;
 - e) violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato in caso di Raggruppamento temporaneo già costituito;
 - f) violazione del divieto di associazione in partecipazione;
 - g) mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste formulate ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del Codice;
- 2) la carenza di elementi essenziali ed incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta ed in particolare:
 - a) incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta,
 - b) l'offerta economica formulata da una ATI già costituita non espressa anche in nome delle mandanti;
 - c) offerte imputabili ad un unico centro decisionale;
 - d) la formulazione di offerta economica condizionata o espressa in modo indeterminato;
 - e) la formulazione di un'offerta economica da cui risulti un prezzo pari o superiore all'importo dell'appalto posto a base della RDO.



22. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto MEPA, previo affidamento dei lavori, risultante da apposito verbale, redatto dalla Direzione dei Lavori ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, in contraddittorio con l'appaltatore, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'appaltatore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del Codice laddove ne ricorrano i presupposti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Con la firma del verbale il legale rappresentante dell'appaltatore, o persona appositamente abilitata, indicherà il nominativo del Responsabile di Cantiere, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio.

Ai sensi dell'articolo 2, co. 3 del Decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzione provvisoria o definitiva, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

23. PENALI IN CASO DI RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari del **1‰ (uno per mille)** dell'importo netto contrattuale relativo ai lavori, come indicato dall'art. 113-bis comma 4 del Codice.

La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale; qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, la stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto.

Più in particolare, il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione



di una penale di importo superiore a quello previsto come sopra menzionato, il RUP. promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108, comma 3, del Codice dei Contratti.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore contraente, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione appaltante.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante su proposta del RUP e/o del Direttore dei lavori, sentito l'organo di collaudo ove costituito.

La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'appaltatore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'appaltatore contraente medesimo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa di ritardi per fatto dell'appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

24. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione dei lavori, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente disciplinare;
- e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione se nominato o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause predette non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del Contratto.



25. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore ai giorni naturali consecutivi previsti per la realizzazione dei lavori produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 23, del presente Disciplinare è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora come sopra indicato.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

26. PAGAMENTI DEI LAVORI

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 40 % (quaranta per cento) dell'importo contrattuale.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle suddette condizioni, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il “con l'indicazione della data di chiusura.

Entro lo stesso termine il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo sopra citato.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori.

La liquidazione dell'ultima rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, sarà predisposta a seguito della redazione del verbale di ultimazione dei lavori e delle verifiche di collaudo.

In dettaglio il conto finale dei lavori sarà redatto entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del certificato di ultimazione, sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale sarà accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione sarà soggetta alle verifiche di collaudo.



Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su invito del Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Il termine di pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666 comma 2 del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

27. ADEMPIMENTI PER SALDO LAVORI

Prima del pagamento della rata di saldo l'Amministrazione procederà alla richiesta del documento di congruità dell'incidenza della manodopera ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.143 del 25 giugno 2021.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente RDO è competente il Tribunale Amministrativo del foro di Campobasso.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 5, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro la presente RDO per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al GDPR.

Il Direttore Generale
(dott. Valerio Barbieri)

